

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4036/87 DELLA COMMISSIONE****del 30 dicembre 1987****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3581/87<sup>(4)</sup> ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 della nomenclatura combinata), è fissato per la qualità tipo a 30,16 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.